



CRITERI PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI

AGLI ESPERTI ESTERNI AI SENSI DELL'ART.40 DEL Di n.44/2001.

(Delibera del Consiglio di Istituto del 1 Ottobre 2015)

Allegato n. 3 del Regolamento Di Istituto

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTO l'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR n° 275 del 8/3/99;

VISTO l'art. 7, comma 6 del D.Lgs. 165/2001 modificato dal D. Leg.vo 150/2009 di attuazione della Legge 15 del 04.03.2009;

VISTO l'art. 40 del Decreto Interministeriale n° 44 del 1/2/2001 con il quale viene attribuita alle istituzioni scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti esterni per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa;

VISTO in particolare l'art. 33, comma 2°, del Decreto Interministeriale n° 44 del 1/2/2001, con il quale viene affidata al Consiglio d'Istituto la determinazione dei criteri generali per la stipula dei contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa;

VISTA la deliberazione adottata dal Collegio docenti per le attività inserite nel POF;

VISTI il Decreto Legge n. 112/2008 e la circolare n. 2/2008 del Ministero della Funzione Pubblica;

CONSIDERATO che nella scuola autonoma si rende a volte necessario ricorrere ad esperti esterni per far fronte alla realizzazione di attività inserite nel POF per le quali non esistono risorse professionali interne adeguate,

EMANA

il seguente **Regolamento per la stipula di Contratti di prestazione d'opera con esperti** per particolari attività ed insegnamenti, che va a costituire parte integrante del Regolamento d'Istituto.

ART.1- FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina, ai sensi del D.I 44/2001 dell'1/2/2001, le modalità ed i criteri per il conferimento di contratti di prestazione da parte di personale esterno per attività specifiche e peculiari che richiedono specifica competenza professionale e comunque rientrano nell'ambito della programmazione annuale, al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche e formative deliberate e rientranti nel Piano dell'Offerta Formativa.

Art. 2 - INDIVIDUAZIONE DEL FABBISOGNO

All'inizio dell'anno scolastico il Dirigente, sulla base dei progetti di ampliamento e/o arricchimento dell'offerta formativa, previsti dal POF e sui finanziamenti a disposizione per la realizzazione di tali progetti:

1. verifica l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l'istituzione scolastica, attraverso interPELLI interni, tenendo conto delle mansioni esigibili;

2. individua le attività e gli insegnamenti per i quali è necessario conferire incarichi di collaborazione a personale esterno,
3. provvede alla stipulazione di:
 - contratti di prestazione d'opera con esperti esterni;
 - specifiche convenzioni con Enti di formazione professionale ed educativa;

ART. 3 PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI SELEZIONE

Con previa emanazione di apposita determina, il Dirigente scolastico predispone uno o più avvisi da pubblicare all'Albo dell'istituto nei quali sono indicati i seguenti elementi:

- definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico;
- specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
- durata dell'incarico;
- natura dell'incarico, luogo di svolgimento e modalità di realizzazione del medesimo;
- tutte le informazioni relative all'istruttoria e alla scelta del contraente;
- compenso per la prestazione e tutte le informazioni correlate quali le modalità di pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;
- indicazione del responsabile del procedimento.

In ogni caso, per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:

- a. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
- b. godere dei diritti civili e politici;
- c. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- d. essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- e. essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria, strettamente correlata al contenuto della prestazione. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o da soggetti, che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali. In questi casi il possesso del titolo di studio non è requisito necessario ma l'aspirante dovrà dimostrare di avere maturato un'esperienza nel settore, tale da garantire l'adempimento della prestazione richiesta.

Sarà richiesta autocertificazione che attesti quanto sopra e chiarisca l'assenza di qualsiasi causa che è di ostacolo allo svolgimento dell'incarico.

Il dirigente può procedere a trattativa diretta qualora, in relazione alle specifiche competenze richieste, il professionista esterno sia l'unico in possesso delle competenze.

ART. 4 – INDIVIDUAZIONE DEI CONTRAENTI

I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati dal Dirigente scolastico e/o da un suo delegato, sentiti eventualmente i docenti referenti di progetto, o da un'apposita commissione all'uopo.

Viene compilata una valutazione comparativa e viene assegnato un punteggio ai requisiti richiesti:

- titolo di laurea, diplomi, abilitazioni, specializzazioni, altri titoli accademici;
- iscrizioni in albi professionali specifici per quella professione ;
- esperienze di lavoro nel campo di riferimento del progetto;
- esperienze metodologiche – didattiche;
- attività di libera professione nel settore;
- corsi di formazione;
- pubblicazioni e altri titoli;
- comprovata competenza ed esperienza professionale nel settore;
- eventuali precedenti esperienze svolte con esito favorevole nell'Istituto;
- eventuali precedenti esperienze svolte con esito favorevole in altri istituti.

Il dirigente può procedere a trattativa diretta qualora, in relazione alle specifiche competenze richieste, il professionista esterno sia l'unico in possesso delle competenze necessarie.

Per ogni singolo avviso, nel bando viene dettagliato il punteggio, sulla base dei requisiti ritenuti più significativi in relazione allo specifico incarico da conferire. Tali requisiti e il punteggio da attribuire a ciascuno di essi sono individuati dal Dirigente scolastico e/o da un suo delegato, sentiti eventualmente il docente referente di progetto, o dall'apposita commissione all'uopo nominata.

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati che:

- a) abbiano già lavorato con valutazione positiva in Istituto;
- c) abbiano svolto esperienze con valutazione positiva in altri istituti;
- d) richiedano un compenso inferiore.

ART. 5 - ESCLUSIONE

L'Istituto può conferire ad esperti esterni incarichi di collaborazione in via diretta, senza l'espletamento di procedure comparative, quando ricorrano le seguenti situazioni:

- a) prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica e che comportano una spesa equiparabile ad un rimborso spese e comunque di modica entità;
- b) la prestazione richiesta, in relazione alle specifiche competenze richieste, non consentano forme di comparazione;
- c) il Dirigente Scolastico può procedere a trattativa diretta, qualora le candidature non presentino professionalità e competenze adeguate alle richieste o vadano deserte;
- d) particolare urgenza, non imputabile all'Istituto, renda impossibile l'esperimento di procedure comparative di selezione.

ART. 6 DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

Il compenso attribuibile deve tener conto:

- a) del tipo di attività, dell'impegno e delle competenze professionali richieste all'esperto esterno e/o Associazione
 - b) delle disponibilità finanziarie programmate.
- Il compenso per attività di insegnamento svolte dall'esperto esterno e/o Associazione deve essere congruo rispetto alla specificità professionale richiesta.
 - Può essere anche previsto un pagamento forfetario, ove più conveniente all'Amministrazione. Nell'ambito di detti criteri, il Dirigente scolastico determina di volta in volta il corrispettivo di riferimento per i singoli contratti conferiti.
 - Sono fatti salvi i compensi previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori.
 - È fatto divieto di anticipazione di somme.
 - Il compenso è comprensivo di tutte le spese che il collaboratore effettua per l'espletamento dell'incarico e degli oneri a suo carico.
 - Ai collaboratori non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.
 - La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico
 - Il compenso viene erogato dietro presentazione di apposita rendicontazione (o documentazione fiscale per i possessori di partita I.V.A.), con assolvimento dell'imposta di bollo, corredata della relazione conclusiva della prestazione effettuata.
- Visto il D. I 326 del 12 /10/95 e la C. M. n. 101 del 97, si fissa tale compenso nei termini di un massimo di 40 euro per gli esperti esterni che lavorano con gli alunni e di un massimo di 50 euro per tutti gli esperti che formano il personale docente.

ART. 7 - STIPULA CONTRATTO

Nei confronti dei candidati, il Dirigente Scolastico provvede con determinazione, motivata in relazione ai criteri definiti dal presente regolamento e valutati dalla eventuale commissione all'uopo, e comunque nei

limiti di spesa del progetto, alla stipula del contratto e alla comunicazione alla compagnia per l'eventuale copertura assicurativa dell'esperto. Nel contratto verranno inseriti tutti i dati e gli elementi fondamentali previsti dalle norme vigenti.

Nel contratto dovranno essere indicati oltre a quanto stabilito nei precedenti articoli:

- a) il luogo dell'attività e l'arco di tempo in cui si svolgerà;
- b) il compenso;
- c) le modalità di pagamento e termine da cui decorre il diritto al pagamento degli emolumenti spettanti;
- d) le cause che possono dal luogo alla risoluzione anticipata del contratto;
- e) le condizioni per un eventuale ricorso;
- f) la natura giuridica del rapporto OCCASIONALE;
- g) l'obbligo da parte del contraente di assolvere a tutti gli obblighi stabiliti ed indicati nel contratto;
- h) il contraente è tenuto al rispetto delle norme indicate nel codice della Privacy, sarà incaricato del trattamento dati con le eventuali sanzioni in caso di inadempimento.

Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare ove ravvisi un motivato interesse la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.

Art. 8 – LIMITI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO CON COLLABORATORI ESTERNI

I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell'art. 32, del D.I. n. 44 soltanto per le prestazioni e le attività:

- a) che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali;
- b) che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro;
- c) per i quali sia comunque opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna.

ART. 9 AUTORIZZAZIONE DIPENDENTI PUBBLICI E COMUNICAZIONE ALLA FUNZIONE PUBBLICA

Ai fini della stipula dei contratti, disciplinati dal presente regolamento, con i dipendenti di altra amministrazione pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, D.L 30/3/2001 n.165.

L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al punto precedente, è comunicato annualmente al Dipartimento della Funzione Pubblica entro i termini previsti dall'art.53, D.L. n.165 del 2001.

ART. 10 PUBBLICITÀ, ATTIVITÀ INFORMATIVA E TRASPARENZA DELL'ATTIVITÀ CONTRATTUALE

Il Dirigente mette a disposizione del Consiglio di Istituto, nella prima riunione utile, l'elenco dei contratti conclusi e relaziona sull'attività negoziale svolta

Il Direttore G. A. provvede alla tenuta della predetta documentazione.

Approvato dal Consiglio di Istituto in data 01 ottobre 2015 con delibera n. 3

Visto: Il Dirigente Scolastico

prof. Elisabetta Rinaldi